



*Regione Siciliana*  
*Presidenza*

Dipartimento degli Affari Extraregionali  
Unità Operativa Servizio 2  
“Coordinamento attività di assistenza e di supporto agli  
Assessori ed ai Dirigenti regionali a Roma”

Prot. n. 0009523 del 28/11/2019

All'on.le Presidente della Regione Siciliana

Agli Assessori Regionali

Alla Presidenza della Regione Siciliana  
Segreteria Generale

Ai Sigg. Dirigenti Generali dei Dipartimenti e degli  
Uffici speciali regionali

e, p.c.

Ai Sigg. Referenti delle Conferenze  
Ai Sigg. Referenti delle Commissioni  
LORO SEDI

**Oggetto: report della seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 28 novembre 2019, svoltasi presso la sede del Cinsedo, via Parigi, 11 - Roma.**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, presieduta dal Presidente della Regione Molise, Toma, ha esaminato i seguenti punti all'ordine del giorno con gli esiti indicati:

**1.Approvazione resoconti sommari sedute del 7 e 15 novembre 2019**

Approvati

**2.Comunicazioni del Presidente**

Il prossimo 3 dicembre, alle ore 15,30, è previsto un incontro con il Ministro per il Sud, Provenzano in ordine agli emendamenti all'art. 33 della legge di bilancio 2020, a cui parteciperanno i Coordinatori delle Commissioni “Affari finanziari” e “Affari europei e internazionali”

### **3. Esame questioni all' o.d.g. della Conferenza Unificata**

Questioni trattate

### **4. Esame questioni all' o.d.g. della Conferenza Stato-Regioni**

Questioni trattate

### **5. COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI - Regioni CALABRIA e PIEMONTE**

**Informativa in merito all'istruttoria in corso sulla pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettera f), dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 dei dirigenti regionali – Punto all'esame della Commissione nella riunione programmata per il 27 novembre 2019**

La Conferenza da mandato al gruppo tecnico di elaborare proposte di modifica in via primaria della norma e indica, quali rappresentanti della Conferenza, in seno alla costituenda Commissione per la revisione del sistema normativo della trasparenza e della prevenzione della corruzione presso il Dipartimento della funzione pubblica (PCM), i dottori Claudio Canetri della Regione Lazio e il Mauro Vigni della Regione Friuli Venezia Giulia.

### **6. COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E GOVERNO DEL TERRITORIO - Regione CAMPANIA**

**Proposta di documento da presentare al Governo recante “Indirizzi interpretativi delle norme in materia di demanio marittimo di cui all'art. 1, commi 246 e dal 675 al 685 della legge n. 145/2018” – Punto all'esame della Commissione nella riunione programmata per il 27 novembre 2019**

La Conferenza approva il seguente documento, predisposto dalla Sottocommissione demanio marittimo al fine di rappresentare al Governo, nella prossima seduta utile della Conferenza Unificata, le difficoltà applicative del disposto normativo, anche alla luce della recente e contrastante giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia.

---

**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME  
SOTTOCOMMISSIONE DEMANIO MARITTIMO  
COMMISSIONE SPECIALE TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA  
COMMISSIONE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E GOVERNO DEL TERRITORIO**

La legge finanziaria per l'anno 2019, L. 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2019, reca tra, l'altro, alcune disposizioni di particolare interesse in materia di concessioni demaniali.

Le suddette disposizioni hanno determinato varie e importanti criticità attuative.

I Coordinatori delle Commissioni Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio, con la Commissione

Turismo e Industria alberghiera, su impulso della sottocommissione Demanio Marittimo hanno investito della questione, in data 11 giugno 2019, il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali e del Turismo, in allora competente in materia, auspicando una rapida e risolutiva interlocuzioni sul tema in argomento.

A tutt'oggi, a tale richiesta di chiarimento non è pervenuto alcun riscontro, né risultano rispettati i tempi previsti dalla legge finanziaria per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1, comma 675 della citata legge n. 145/2018, relativo alla definizione dei termini e delle modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali.

Le tre sopra citate Commissioni chiedono pertanto al Governo:

a) di indicare l'interlocutore o gli interlocutori competenti in materia di demanio marittimo e di avviare il più rapidamente possibile la prevista riforma coinvolgendo da subito le Regioni, cui spetta la gestione amministrativa in materia;

b) di avviare le iniziative legislative per :

1. estendere l'applicazione delle citate disposizioni anche al demanio lacuale e fluviale al fine di allineare il regime di queste ultime a quello delle concessioni demaniali marittime;

2. riformare e rendere certo e facilmente applicabile il sistema dei canoni concessori con particolare riferimento ai concessionari pertinenziali e ai porti turistici;

3. estendere a tutte le aree colpite da calamità naturali e a tutte le categorie di concessionari la sospensione del canone prevista all'art. 1 comma 685 della citata legge 145/2018;

4. in riferimento alla sospensione già prevista al citato comma 685 si tenga conto nell'ambito degli accordi finanziari intercorsi tra le Regioni ad autonomia speciale ed il Governo circa i termini di compartecipazione dei predetti enti ai saldi di finanza pubblica ovvero in quelli da stipularsi.

Inoltre in attesa di indicazioni da parte del Ministero che sarà indicato come competente ovvero di ulteriori interventi normativi le tre Commissioni ritengono necessario approvare un documento, di seguito allegato sub A), contenente indirizzi per l'applicazione uniforme delle norme in questione sul territorio nazionale da approvare da parte dei Presidenti, nella seduta della Conferenza delle Regioni e Province autonome e trasmettere al Governo per le eventuali azioni conseguenti.

#### **ALLEGATO A)**

### **INDIRIZZI INTERPRETATIVI DELLE NORME IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 246 E DAL 675 AL 685 DELLA LEGGE N. 145/2018 (LEGGE DI BILANCIO 2019)**

#### **Preambolo**

Con il presente documento, in attesa di indicazioni da parte del Ministero competente ovvero di interventi normativi modificativi, si forniscono indirizzi interpretativi e applicativi, in virtù delle funzioni amministrative conferite alle Regioni e ai Comuni in materia di Demanio Marittimo, ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo n. 112/1998, sulle nuove disposizioni introdotte dalla legge finanziaria 2019, inerente alla gestione del Demanio marittimo.

Il suddetto atto di indirizzo costituisce uno strumento per superare i dubbi interpretativi sulla normativa in questione e consentire alle Regioni e a gli Enti Locali interessati nell'esercizio delle proprie funzioni, l'applicazione uniforme della stessa su tutto il territorio nazionale.

#### **1.Ambito applicativo**

La legge n. 145/2018, all'art. 1 comma 682 stabilisce che: *“Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale”*.

Il dato letterale della citata norma riguarda sicuramente le concessioni avente per oggetto le tipologie di attività tassativamente elencate dal punto a) al punto f) dell'art. 1 del D.L. 400/1993.

Tuttavia, alla luce di una valutazione di carattere sistematico, può ritenersi che il complesso disegno normativo, costituito dalle disposizioni contenute nei commi da 675 a 685 dell'art. 1 della citata legge, delinea una generale revisione che abbraccia tutte le tipologie di concessioni demaniali marittime. Pertanto, come affermato anche dall'Avvocatura dello Stato nel parere reso al MIPAAFT il 28 giugno 2019, sono da ritenersi rientranti nel perimetro applicativo della normativa in esame anche le concessioni di cui all'inciso

“oltre che per servizi pubblici e per servizi ed attività portuali e produttive” di cui all’art. 1 del D.L. 400/1993.

L’estensione temporale di quindici anni si applica, quindi, **a tutte le tipologie di concessioni**, rilasciate a seguito sia di procedure selettive sia di rinnovi succedutisi negli anni ,vigenti alla data di entrata in vigore della legge, ai sensi del combinato disposto del comma 682 (che riguarda le concessioni vigenti al 1° gennaio 2019) e del comma 683 (che riguarda le concessioni vigenti al 30 dicembre 2009, nonché quelle rinnovate o rilasciate successivamente a detta data e ancora vigenti, per le quali il rilascio è avvenuto previa pubblicazione della domanda ai sensi del Regolamento del codice della navigazione, o il cui rinnovo è avvenuto sulla base della preferenza accordata ai sensi dell’allora vigente comma 2 art.37 del codice della navigazione). Con ciò si intendono ovviamente tutte le concessioni

## **2.Divieto di rilascio di nuove concessioni.**

L’art. 1 comma 681 della legge n. 145/2018 testualmente recita: “*Al termine della consultazione di cui al comma 679, secondo i principi e i criteri tecnici stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 680, sono assegnate le aree concedibili ma prive di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge*”.

Dal dettato letterale della norma succitata sembra derivare un implicito divieto di rilascio di nuove concessioni su aree libere prive di concessioni alla data di entrata in vigore della citata legge, nelle more della definizione dei procedimenti previsti dalle disposizioni di cui ai commi 679 e 680 finalizzati alla individuazione dei principi e dei criteri tecnici.

Al riguardo, al fine di evitare un totale blocco dello sviluppo economico connesso alle aree demaniali marittime, tenuto anche conto delle esigenze di pubblica utilità, si ritiene, in linea con la *ratio* della norma, di escludere dal suddetto divieto le assegnazioni di nuovi titoli concessori avente ad oggetto servizi essenziali di pubblica utilità, nonché le assegnazioni di nuove aree demaniali libere ubicate in ambiti già oggetto di pianificazione e regolamentazione da parte dell’Ente concedente, nel rispetto delle procedure di evidenza e consultazione pubblica.

Inoltre, in omaggio al principio di tutela dell’affidamento dei terzi e al principio *tempus regit actum*, vanno concluse le procedure di rilascio già avviate prima dell’entrata in vigore della norma in questione ma non ancora definite con l’emissione del titolo concessorio.

Si ritiene inoltre di poter considerare assegnabili in concessione tutte le aree già precedentemente assegnate ma che, per varie ragioni (scadenza, decadenza, revoca, ecc.) si rendessero disponibili per l’affidamento in concessione.

Oltre a un possibile danno erariale in tutti i casi, nel caso particolare si trattasse di pertinenze che rimangono libere e non venissero affidate in concessione, sembrerebbe irragionevole rinunciare agli investimenti e alle opere di manutenzione che su tali immobili è tenuto a realizzare il nuovo concessionario.

Infine si ritiene rientrino nelle concessioni nel frattempo assegnabili quelle per usi temporanei.

## **3.Disciplina dei manufatti amovibili sul demanio marittimo**

Ai sensi del comma 246 “*I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzano manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell’art.3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020, nelle more del riordino della materia previsto dall’art. 1 comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25*”.

Nel comma in argomento si fa espresso riferimento ai “punti di approdo” ingenerando dubbi interpretativi tra le due tipologie di utilizzo del demanio marittimo definite “punti di ormeggio” o “approdi turistici” dalla normativa vigente in materia (D.P.R. 509/97). Si ritiene che il testo si riferisca ai “punti di ormeggio” ovvero “le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all’ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio, anche a secco, di piccole imbarcazioni e natanti da diporto”, non essendo pertinente, nel tema in esame la tipologia dell’“approdo turistico,” ovvero la porzione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l’aprestamento di servizi complementari”.

In relazione alle possibili interferenze tra il citato comma 246 e la disciplina in materia edilizia e paesaggistica in ordine alla permanenza annuale delle strutture di facile rimozione sulle aree del demanio

marittimo si ritiene che il comma di cui si tratta riguardi esclusivamente gli aspetti demaniali marittimi, ferma restando la necessità che i manufatti amovibili siano dotati dei pertinenti titoli edilizi e paesaggistici che li abilitino a rimanere montati tutto l'anno.

#### **4.Sospensione del canone nelle regioni di cui alla DCM 8/11/2018**

L'art. 1 comma 685 della legge n. 145/2018 dispone la sospensione del canone nelle regioni colpite dalle mareggiate dei mesi di ottobre e novembre 2018. Le richieste per ottenere istruzioni sulle modalità di applicazione del citato comma rivolte da Regioni e concessionari a Agenzia del Demanio e MIT, competenti in materia di canoni demaniali marittimi, hanno ottenuto solo risposte generiche. Pertanto, nelle more di ulteriori e più operative comunicazioni da parte delle Amministrazioni statali si ritiene necessario fornire alcuni indirizzi sul tema.

In sintesi:

- a) la misura prevista dalla legge è rivolta alle “imprese balneari”; tuttavia, in considerazione del fatto che l'obiettivo dichiarato riguarda la tutela delle attività turistiche e che la sospensione del canone non esime dal suo successivo pagamento, si ritiene che possano accedere a tale facilitazione non solo gli impianti di balneazione, ma anche le altre tipologie di attività turistiche in concessione;
- b) per accertare l'esistenza del danno si ritiene che debba far fede la segnalazione effettuata ai sensi della specifica disciplina della Protezione Civile;
- c) per determinare la quantificazione del danno il riferimento potrà essere l'ammontare che verrà considerato ammissibile a contributo a seguito dell'istruttoria relativa alle relative Misure dei bandi di Protezione Civile;
- d) la sospensione del canone è disposta quale anticipazione risarcitoria dei danni subiti; se ne può dedurre che, qualora i danni siano stati risarciti a seguito di indennizzi assicurativi e di contributi pubblici o di altra natura, il concessionario sia immediatamente tenuto a effettuare il versamento del canone sospeso.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte si è del parere che solo il concessionario sia in possesso di tutte le informazioni utili a determinare il diritto alla sospensione del canone e l'opportunità di esercitarlo.

Si ritiene quindi che il concessionario, sulla base degli elementi in suo possesso, possa comunicare all'Ente gestore la volontà di usufruire della sospensione del canone. La stessa comunicazione andrà rivolta all'Agenzia del Demanio e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, onde evitare l'applicazione delle sanzioni per mancato pagamento. L'Ente gestore potrà prendere atto di tale comunicazione, senza onere istruttorio.

La comunicazione di cui sopra dovrà contenere gli elementi identificativi del concessionario, ivi compreso l'ID della concessione, l'importo del canone sospeso quale risulta dal Mod. F24 Elide, e la dimostrazione dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di segnalazione danni.

---

## **7a.COMMISSIONE ISTRUZIONE, LAVORO, INNOVAZIONE E RICERCA - Regione TOSCANA**

### **Rettifica del Piano straordinario per il potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive, approvato con intesa in Conferenza Stato-Regioni il 17 aprile 2019 – Punto esaminato dalla Commissione nella riunione del 5 novembre 2019**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha comunicato una possibile rimodulazione del riparto delle risorse previste dal DM 74/2019 per il potenziamento anche infrastrutturale dei CPI, in attuazione del Piano straordinario per il potenziamento dei CPI e delle politiche attive del lavoro, approvato previa intesa della Conferenza Stato – Regioni del 17 aprile 2019. Dal confronto che ne è scaturito, è emersa la presenza nel testo del documento di un mero errore materiale con riferimento alle unità di personale ivi indicate (fino a undicimila operatori), quale base per il computo. Infatti, alla luce di quanto condiviso nel Piano, la *ratio* del finanziamento in questione - avente carattere biennale - è realizzare un rafforzamento delle infrastrutture dei CPI, in concomitanza e sinergia con

l'attività di potenziamento dei relativi organici, fino a complessive 5.600 unità di personale, che si dipanerà nel medesimo arco temporale e che già oggi vede le Regioni impegnate nella messa in campo delle necessarie procedure di reclutamento degli operatori.

La Conferenza concorda sulla necessità di modificare l'intesa "forte" con cui è stato approvato il Piano Straordinario, nella prossima seduta utile della Conferenza Unificata, al fine di eliminare il seguente refuso (*fino a 11600 unità*), alla fine della pagina n. 12 del documento.

## **7b.COMMISSIONE ISTRUZIONE, LAVORO, INNOVAZIONE E RICERCA - Regione TOSCANA**

### **Proposta di documento in materia di potenziamento anche infrastrutturale dei CPI, ai sensi del dm 74/2019 - Punto esaminato dalla Commissione nella riunione del 5 novembre 2019**

La Conferenza approva il seguente documento da trasmettere al Ministro del Lavoro e delle politiche sociali:

---

#### **POTENZIAMENTO ANCHE INFRASTRUTTURALE DEI CPI**

Con il DL 4/2019, ed il relativo DM 74/2019, è stato previsto, tra l'altro, lo stanziamento di risorse per il "potenziamento anche infrastrutturale dei CPI", per complessivi **870,3 Meuro**, così distribuiti:

- **467,2 Meuro** nel 2019;
- **403,1 Meuro** nel 2020.

#### **Quote e modalità di trasferimento**

- Per la quota del 2019 sono previste due tranches, nello specifico:
  - La prima del **50%** già trasferita sui bilanci regionali;
  - La seconda pari ad un'ulteriore quota **50%** sarà trasferita con attestazione circa l'avvenuto utilizzo o impegno giuridicamente vincolante delle risorse anticipate
- Per la quota 2020, le risorse saranno trasferite a seguito dell'utilizzo della prima annualità.

#### **Finalità del documento**

Tenuto conto della destinazione non tassativa delle risorse, può essere opportuno condividere innanzitutto tra le Amministrazioni regionali una modalità *omogenea* di utilizzo delle risorse.

#### **Proposta di procedura**

- Accertamento almeno della quota del contributo 2019 trasferita;
- DGR di programmazione per l'attuazione Piano straordinario di potenziamento relativa alle risorse del biennio;
- Obbligazione giuridicamente vincolate almeno per la quota 2019 già trasferita;
- Richiesta al Ministero della seconda quota 2019.

## **Obbligazione giuridicamente vincolate**

È necessario che venga riconosciuto alla DGR di programmazione la forza di obbligazione giuridicamente vincolante. A tal fine è necessario innanzitutto che il provvedimento regionale indichi tempi, modalità di attuazione del provvedimento.

### Ulteriori elementi

- Per le Regioni che hanno attribuito la competenza ad Agenzie o a Province, e Città metropolitana l'impegno o il trasferimento della prima quota delle risorse 2019 a questi ultimi costituisce l'obbligazione giuridicamente vincolante assunta con DGR;
- Per le Regioni che hanno regionalizzato la delega l'impegno o il trasferimento della prima quota delle risorse 2019 ad Enti *in house* che curano l'attuazione del Piano costituisce obbligazione giuridicamente vincolante assunta con la DGR;
- Per le Regioni che hanno regionalizzato la delega ma che non individuano un ente *in house*, la DGR di programmazione costituisce obbligazione giuridicamente vincolante e sarà corredata da documenti di dettaglio sulla descrizione di procedure, destinatari, soggetto attuatore, struttura attuatrice e i relativi tempi di attuazione.

## **Attuazione del Piano straordinario di potenziamento**

Il Piano regionale straordinario di potenziamento copre tutte quelle aree di miglioramento dei CPI al fine di garantire i livelli essenziali di prestazione e permettere ai CPI di accogliere i neoassunti dai prossimi concorsi.

In questo senso, ciascuna Regione utilizza le risorse tra gli ambiti di intervento di seguito elencati a titolo esemplificativo:

### **1. Comunicazione coordinata**

*La comunicazione coordinata rappresenta uno degli strumenti di rilancio dei Centri per l'Impiego. Potranno essere definiti interventi per lo sviluppo immagine coordinata delle sedi regionali, campagne di comunicazione anche mediante i social network e predisposizione di materiale informativo*

### **2. Formazione del personale dei CPI**

*Per il personale neo assunto e per il personale già in organico sarà necessario prevedere percorsi di formazione ed aggiornamento non solo rispetto ai procedimenti e le attività connesse all'art.18 del D.Lgs.150/2015, ma anche per la formazione specifica connessa all'attuazione del Reddito di cittadinanza e all'utilizzo dei sistemi informativi dedicati.*

### **3. Oneri per l'acquisizione di risorse umane temporanee nelle more dell'espletamento dei concorsi**

*Nelle more dell'espletamento dei concorsi è necessario che i CPI possano continuare ad erogare i servizi che costituiscono Livelli essenziali di prestazioni. Il progressivo pensionamento di una parte significativa del personale dall'altra l'incremento degli adempimenti connessi all'attuazione del Reddito di cittadinanza necessitano quindi, nel breve periodo di risorse umane specializzate mediante ad es. contratti di servizio con enti in house o altri contratti di durata temporanea.*

### **4. Oneri connessi all'espletamento dell'organizzazione dei concorsi**

*L'organizzazione dei concorsi pubblici per le assunzioni previste dal DL 4/2019, rappresenta una preconditione per il piano di potenziamento. In questo senso, potranno essere previsti oneri per acquisto di servizi di supporto e assistenza, noleggio attrezzature, compensi commissari, affitto sedi.*

#### **5. Osservatori Mercato del lavoro**

*Il rafforzamento degli Osservatori sul mercato del lavoro a livello regionale e territoriale costituisce una condizione essenziale per mettere in condizione i Centri per l'Impiego di conoscere le strutture occupazionali, i soggetti privilegiati, i trend e procedere al monitoraggio degli esiti occupazionali.*

#### **6. Assistenza Tecnica regionale**

*Il monitoraggio e la rendicontazione della spesa delle risorse connesse al potenziamento costituisce un elemento di qualità del Piano. Sarà quindi possibile attivare servizi di assistenza tecnica anche per affrontare le complesse rendicontazioni derivanti dall'utilizzo del Fondo Sociale Europeo, previste dal Piano di rafforzamento di cui all'Accordo Stato Regioni 21.12.2017.*

#### **7. Affitti nuove sedi CPI**

*L'incremento di personale comporta l'esigenza per i CPI di dotarsi di nuove ed adeguate sedi. In questo senso, nel caso in cui l'Amministrazione comunale non provveda a mettere a disposizione sede idonee, si potrà provvedere all'affitto di nuove sedi.*

#### **8. Sistemi informativi**

*La realizzazione e lo sviluppo del Sistema informativo unitario del lavoro costituisce l'ossatura delle politiche attive. In questo senso potranno essere previsti interventi sia per lo sviluppo dei sistemi sia per la gestione e la manutenzione evolutiva a fronte dei sempre maggiori adempimenti richiesti.*

#### **9. Arredi delle sedi dei CPI**

*Nell'ambito dell'incremento del personale potranno essere effettuati interventi per arredi e attrezzature sia per le nuove sedi CPI sia per garantire il decoro di quelle attuali.*

#### **10. Manutenzione anche straordinaria delle sedi CPI**

*L'intervento sia sulle nuove che sulle attuali sedi potrà riguardare la manutenzione anche straordinaria, con particolare attenzione alla sostenibilità, all'accessibilità e alla riservatezza.*

#### **11. Acquisto nuove sedi CPI**

*L'incremento di personale comporta l'esigenza per i CPI di dotarsi di nuove ed adeguate sedi. In questo senso, nel caso in cui l'Amministrazione comunale non provveda a mettere a disposizione sede idonee, si potrà provvedere all'acquisto di nuove sedi.*

#### **Ammissibilità della spesa**

Sono ammissibili le spese finalizzate al potenziamento sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2019. Potranno essere imputate spese a decorrere dal 1° luglio 2018, finalizzate al potenziamento, ad esclusione delle spese di funzionamento e con particolare riferimento alle spese di investimento, per quelle Regioni che hanno anticipato gli interventi di potenziamento previsti dal DM 74/2019.

## **7c.COMMISSIONE ISTRUZIONE, LAVORO, INNOVAZIONE E RICERCA - Regione TOSCANA**

### **Aggiornamento delle Linee guida - approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 25 maggio 2011 - relative allo standard formativo e professionale di responsabile tecnico di tintolavanderia - Punto esaminato dalla Commissione nella riunione del 5 novembre 2019**

La Conferenza approva l'aggiornamento delle linee guida relative allo standard formativo e professionale di responsabile tecnico di tintolavanderia.

### **8.Fondi strutturali UE – programmi operativi regionali – Gestione finanziaria e performance reserve – Richiesta del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'art.4, comma 3, del Regolamento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome**

La Provincia autonoma di Bolzano pone le seguenti due questioni:

#### 1. Gestione fuori bilancio dei programmi operativi regionali (fondi strutturali comunitari)

I programmi dei fondi strutturali comunitari sono di complessa gestione e la loro implementazione segue regole minuziose e ben definite. La programmazione finanziaria viene anch'essa approvata con decisione della Commissione Europea e rappresenta una parte fondamentale dei vari programmi operativi. Ogni variazione richiede un lungo iter procedurale. A ogni step di implementazione le varie istanze controllano l'impegno dei fondi secondo quanto previsto in materia (FLC, Autorità di Certificazione, Autorità di Audit locale, Audit della Commissione).

In Italia, a livello regionale, a questo complesso sistema di norme comunitarie, viene aggiunto un altrettanto complesso sistema di gestione contabile finanziario, ulteriormente rafforzato dall'esigenza dell'armonizzazione dei bilanci pubblici. La combinazione dei due sistemi fa sì che la gestione finanziaria dei programmi comunitari a livello regionale (programmi operativi regionali) incontri grandi limiti, in termini di effettività e proporzionalità a scapito di una celere implementazione. La troppo complessa gestione dei fondi comunitari è perciò anch'essa una delle forme del cosiddetto "golden plating", in quanto esistono già efficaci regole per impedire sia un debito fuori bilancio sia una gestione fraudolenta dei mezzi messi a disposizione. Inoltre, l'attuale sistema di gestione pone i soggetti responsabili per l'implementazione a livello regionale in una posizione sfavorevole rispetto a altre realtà.

Chiede dunque di prevedere, nel nuovo periodo di programmazione 2021-2027, a livello di legislazione nazionale, la possibilità per le regioni e province autonome di poter optare per una

gestione finanziaria fuori dagli obblighi dell'armonizzazione del bilancio per tutti i fondi di pertinenza comunitaria (fondi UE, fondi di co-finanziamento nazionale, fondi di cofinanziamento regionale/provinciale), cioè simile alla gestione finanziaria dei PON nazionali o degli Organismi pagatori per i fondi comunitari in agricoltura, ripristinando la possibilità della gestione fuori bilancio per i programmi transfrontalieri (es.: Interreg: Italia – Austria).

## 2. Performance Reserve – trasferimento tra fondi (da FSE a FESR)

Il Programma Operativo FESR della Provincia autonoma di Bolzano ha un'implementazione regolare e raggiunge largamente tutti gli obiettivi prefissati sia fisici che finanziari. Ciò è stato constatato sia in sede di Comitato di Sorveglianza sia da parte del Valutatore indipendente. Tale programma gode perciò della riserva di performance prevista a livello comunitario. Inoltre, la Provincia Autonoma di Bolzano ha già messo in opera un sistema di overbooking cospicuo per far sì che la filosofia del PO FESR venga largamente applicata ad una lista di progetti con un alto punteggio valutativo, ma rimasti purtroppo senza copertura finanziaria.

Sullo stesso territorio, il Programma Operativo FSE stenta invece a decollare, sia a causa, tra l'altro di un contesto che vede un basso tasso di disoccupazione. In Alto Adige, il PO FSE non riesce perciò, sulla base dei risultati conseguiti al 31 dicembre.2018, ad attingere alla riserva di performance.

Chiede pertanto che, in casi come quelli sopra riportati, tale riserva di performance mantenga la destinazione territoriale e possa essere trasferita dal PO FSE al PO FESR (o viceversa) per finanziare progetti in overbooking.

La Commissione Europea, informata al riguardo, ha comunicato l'avviso favorevole in merito a tale trasferimento tra fondi.

3. 9 maggio – giornata dell'Europa: La festa dell'Europa in data 9 maggio celebra la pace e l'unità in Europa e commemora la storica dichiarazione di Schumann nel 1950 circa una nuova forma di cooperazione tra i popoli in Europa per rendere impensabile una nuova guerra tra le nazioni europee.

Nel 2020 anche l'iniziativa europea della collaborazione transfrontaliera Interreg compie 30 anni, anniversario che verrà promosso con lo slogan “stronger together”.

Chiede dunque di voler portare avanti insieme un percorso che porti la data del 9 maggio a essere riconosciuta come nuova festa nazionale ed europea, quale segno del valore della pace tra i popoli.

Le questioni verranno sottoposte ad un approfondimento istruttorio da parte delle Commissioni competenti.

**9. Approfondimento della tematica sicurezza del lavoro nelle fabbriche di materiale pirotecnico - Richiesta del Presidente della Regione Toscana ai sensi dell'art.4, comma 3, del Regolamento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome**

La questione verrà sottoposta al Tavolo di lavoro salute/lavoro, già aperto, per i dovuti approfondimenti.

**10. Delibera CIPE n. 26/2018 recante "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/2020. Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo" Proposta modifica punto 2.2 del deliberato - Richiesta del Presidente della Regione Abruzzo ai sensi dell'art.4, comma 3, del Regolamento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome**

La questione verrà sottoposta alla valutazione istruttoria delle Commissioni competenti

**11. Varie ed eventuali**

Il Ministero ha inviato una nuova proposta del Patto per la salute, su cui, all'unanimità, la Commissione salute ha espresso parere fortemente negativo.

**12a. DESIGNAZIONI - Regione PIEMONTE**

**Valutazioni sulla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA: due rappresentanti regionali**

Trattato in seduta riservata

**12b. DESIGNAZIONI**

**Comitato delle Regioni: formazione della delegazione italiana 2020-2025**

Trattato in seduta riservata

*Partecipa ai lavori della seduta, il Vicepresidente della Regione Siciliana, Prof. Gaetano Armao, accompagnato dalla dott.ssa Margherita Cappelletti, del Dipartimento degli Affari Extraregionali*

F.to Il Dirigente  
*Dott.ssa Margherita Cappelletti<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Originale agli atti d'ufficio

Via Gen. V. Magliocco 46 - 90141 Palermo - Tel. 091 7075461 – Fax 091 7075455  
E-mail: [dipartimento.affari.extraregionali@regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.affari.extraregionali@regione.sicilia.it)  
Via Marghera 36 – 00185 Roma – 06 49272722 – Fax 06 49272745  
E-mail: [dipartimento.affariextraregionali.roma@regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.affariextraregionali.roma@regione.sicilia.it)